

# La nuova legge sulla protezione dei dati entra in vigore dal 1° settembre 2023

## Di cosa si tratta?

La nuova legge sulla protezione dei dati (LPD), che entrerà in vigore il 1° settembre 2023, mira alla protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone fisiche che si trovano in Svizzera e i cui dati vengono trattati da soggetti privati oppure dallo Stato. D'ora in poi i dati delle persone giuridiche non saranno più oggetto di protezione. L'idea di base è assicurare alle persone interessate maggiore trasparenza, consolidando in questo modo i loro diritti rispetto ai propri dati («autodeterminazione informativa»). Così facendo si intende inoltre ottenere una promozione della prevenzione e della responsabilità personale dei responsabili del trattamento dei dati. A ciò si legano il rafforzamento della vigilanza sulla protezione dei dati e un'estensione delle disposizioni penali. Per le imprese, la legge impone inoltre nuovi obblighi, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la perdita o l'abuso dei dati personali.

In collaborazione con l'Associazione svizzera delle società di leasing (ASSL), l'UPSA ha sintetizzato tutte le informazioni rilevanti su questa revisione totale, preparando tra l'altro diverse liste di controllo e una presentazione che illustra in maniera chiara le innovazioni importanti per i garagisti. L'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) ha inoltre messo a disposizione alcuni modelli. [Qui potete trovare tutte le informazioni e le liste di controllo, nonché tutti i modelli.](#) Tenete presente che i documenti messi a disposizione non hanno alcuna pretesa di completezza. L'UPSA non risponde inoltre del loro aggiornamento né della loro correttezza.

## Domande e risposte selezionate sulla legge sulla protezione dei dati

### Cosa succede se non mi attengo alle nuove direttive?

In caso di violazione della nuova legge si rischiano sanzioni sotto forma di multe fino a CHF 250'000. Contrariamente a quanto avviene con il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE, le sanzioni previste dalla nuova LPD non puniscono le imprese inadempienti, ma si rivolgono contro le persone fisiche (per es. un amministratore o il consiglio di amministrazione) che hanno la responsabilità della protezione dei dati. Sono puniti esclusivamente i comportamenti intenzionali (compreso il dolo eventuale; art. 60 segg. revLPD). Le denunce penali possono partire dalle persone i cui dati personali sono oggetto di trattamento. Ignorare la (nuova) legge sulla protezione dei dati può inoltre avere conseguenze anche per l'impresa del titolare del trattamento, in particolare per la sua reputazione. Anche l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) può attivarsi e adottare misure amministrative (per es. disporre che un trattamento venga modificato, interrotto o annullato, oppure che i dati personali vengano cancellati). Per questo motivo i garagisti devono prendere confidenza il prima possibile con la nuova legge sulla protezione dei dati e considerare l'eventuale ricorso a un supporto professionale.

### **Qual è il ruolo del titolare del trattamento?**

Il titolare del trattamento è il soggetto che «determina» il trattamento dei dati, ossia nella maggior parte dei casi il garage. La persona titolare del trattamento ha l'obbligo di attuare le disposizioni della legge nella propria azienda. Nel caso del leasing, anche la società di leasing funge da titolare del trattamento poiché regola il finanziamento secondo le norme di legge.

### **Bisogna rispettare le norme europee sulla protezione dei dati?**

Di norma no. Solo nel caso in cui servizi e veicoli vengano proposti esplicitamente sul territorio dell'UE, e quindi vengano monitorati tramite analisi web (per es. cookie) dei cittadini dell'UE, oppure qualora si gestisca una filiale all'interno dell'UE o del Principato del Liechtenstein deve essere rispettato il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGDP).

### **Cosa bisogna fare rispetto alla nuova legge sulla protezione dei dati?**

La revisione della legge sulla protezione dei dati pone nuovi requisiti per il trattamento dei dati personali, prevedendo in parte anche sanzioni penali. Per soddisfare tali requisiti, le imprese devono in primo luogo verificare quali dati personali raccolgono, trattano e conservano documentando i propri processi di trattamento degli stessi. È parimenti importante che le persone interessate siano informate in maniera idonea in merito al trattamento dei loro dati, per esempio attraverso una dichiarazione relativa alla protezione dei dati. Ma non è tutto: la legge prevede anche ulteriori disposizioni e richiede l'adozione di provvedimenti volti alla sicurezza dei dati.

### **Cosa bisogna fare per quanto riguarda la sicurezza dei dati?**

Anche una violazione della sicurezza dei dati può comportare una sanzione penale nel caso in cui non siano stati adottati (sufficienti) provvedimenti (art. 8 revLPD). Questa eventualità può configurarsi quando, in modo accidentale o illecito, i dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate (come definito nell'art. 5 lett. h revLPD). Per la sicurezza dei dati devono pertanto essere messi in atto provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati, idonei e finanziariamente sostenibili. L'obiettivo di tali provvedimenti consiste soprattutto nell'impedire che persone non autorizzate possano accedere, visualizzare o influire su questi dati.

### **È possibile copiare la dichiarazione relativa alla protezione dei dati dell'importatore?**

È altamente sconsigliato copiare la dichiarazione relativa alla protezione dei dati di un'altra impresa, in particolare quella dell'importatore. In qualità di vostro fornitore, quest'ultimo non svolge processi legati ai clienti finali (come per esempio vendita, finanziamento, after-sales), che quindi non sono documentati nella sua dichiarazione. È importante che ogni impresa valuti la propria situazione e i propri processi interni per assicurarsi la conformità alla nuova LPD. La dichiarazione relativa alla protezione dei dati deve pertanto essere adeguata in maniera specifica per la propria azienda e i propri processi di trattamento dei dati. L'attuazione concreta della nuova LPD è dunque molto complessa e varia da azienda ad azienda. Di conseguenza, è difficile individuare una soluzione valida per tutte le imprese.

### **La protezione dei dati vale anche nei confronti del mio personale? Quest'ultimo deve anche essere formato?**

Nei confronti di collaboratrici e collaboratori si applicano da un lato i principi di protezione dei dati del personale in conformità al codice delle obbligazioni e solo a titolo integrativo quelli della LPD. Chi intende proteggere la propria organizzazione e sé stesso come amministratore deve assolutamente formare collaboratrici e collaboratori. Solo in rare occasioni il normale personale potrà infatti essere chiamato a rispondere di una violazione della protezione dei dati qualora non gli siano state comunicate apposite linee guida nell'ambito di approfonditi corsi di formazione.

### **Bisogna utilizzare un banner per i cookie?**

Dipende dalle modalità e dalle tempistiche di utilizzo dei cookie sul sito web. Se vengono utilizzati solo i cookie tecnicamente necessari non serve alcun banner. Generalmente, tuttavia, vengono impiegati anche cookie di tracciamento come per es. Google Analytics, che possono essere attivati solo dopo un'adeguata e trasparente informativa sul trattamento dei dati. Questo aspetto può essere risolto con un cookie banner contenente una breve spiegazione e un link alla dichiarazione relativa alla protezione dei dati, nonché un pulsante «Chiudi» che abiliti i cookie di tracciamento. Probabilmente non sarà necessario un cookie banner che preveda opzioni di scelta come quelli in uso sui siti web dell'UE. A questo proposito stiamo ancora aspettando le raccomandazioni di autorità e tribunali.

### **A cosa bisogna prestare attenzione per l'invio di una newsletter?**

A niente! Contrariamente a molte comunicazioni, con la revisione della legge sulla protezione dei dati non cambia effettivamente niente per quanto riguarda le disposizioni in merito all'invio di newsletter, che già dal 2007 sono disciplinate nell'articolo 3 capoverso 1 lettera o della legge contro la concorrenza sleale (LCSI). La nuova LPD non apporta alcuna modifica a tale proposito. Come già in precedenza, una volta che si è ottenuto dal cliente l'indirizzo di posta elettronica è consentito inviare a clienti e persone interessate pubblicità commerciale su prodotti e servizi dello stesso genere, a condizione che nell'e-mail vi sia la possibilità di cancellare l'iscrizione alla newsletter. Tuttavia, alcuni importatori richiedono la dimostrazione di un consenso scritto da parte del cliente riguardo all'invio di comunicazioni elettroniche, nonostante sia nostra opinione che anche il marchio o l'importatore abbiano una relazione con il cliente, se non addirittura quella principale. Non è dunque necessario chiedere (né ottenere) il consenso di un cliente o una persona interessata. L'informazione sulle modalità di trattamento dei dati per l'invio della newsletter avviene inserendo nell'e-mail un link al sito web / alla dichiarazione relativa alla protezione dei dati. Attenzione: un'eventuale omissione comporterebbe una sanzione.

### **Posso ancora inviare ai miei clienti inviti, cartoline e biglietti di auguri natalizi?**

La buona vecchia posta cartacea non è soggetta ad alcuna limitazione pubblicitaria, a condizione che le lettere siano indirizzate personalmente ai destinatari.

La società Impunix AG, partner dell'UPSA, ha redatto a titolo integrativo un documento contenente una sintesi informativa sui dieci punti principali della revisione della nuova legge sulla protezione dei dati. Quest'ultima comprende solo le indicazioni minime e non considera filiali, ulteriori ambiti di affari ecc. e come tale non costituisce una consulenza legale. Cliccate [qui](#) per visualizzare il documento.

## Consulenza legale UPSA

Dopo averlo letto avete ancora dubbi o domande specifiche? Contattate il [servizio legale dell'Unione](#). Il giurista dell'UPSA Tahir Pardhan (031 307 15 15, [rechtsdienst@agvs-upsa.ch](mailto:rechtsdienst@agvs-upsa.ch)) sarà lieto di fornire una risposta alle vostre richieste telefoniche o scritte nel quadro di una prima consulenza gratuita. Nei casi più complessi potrà rendersi indispensabile ricorrere a un avvocato esterno. Proprio per questa eventualità, l'UPSA ha stipulato convenzioni con avvocate e avvocati nella Svizzera tedesca, nella Svizzera occidentale e in Ticino. Oltre all'accesso a una rete capillare di giuriste e giuristi, i soci dell'UPSA potranno beneficiare di una tariffa oraria agevolata.